

**CONTRATTO**

aggiudicato inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 smi

M AGRM 025**Rev. 01****Pag. 1 di 8**

31.3.2021

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE AD ALTA TECNOLOGIA PER IL PERIODO 01.03.2022 – 28.02.2027.

LOTTO n.	18
AGGIUDICATARIO	TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL
CIG	9106171A06

IL CONTRAENTE (Operatore Economico)		TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL			
SEDE LEGALE		Lungo Dora Voghera		N.	36/a
CAP	10153	CITTA'	Torino	PROVINCIA	TO
TELEFONO	011-6600101		MAIL	info@tecnologieavanzate.com	
INDIRIZZO PEC		tecnologieavanzate@registerpec.it			
CODICE FISCALE		02008340016			
PARTITA IVA		02008340016			
RESPONSABILE CONTRATTO		GUIDO CATOLLA CAVALCANTI			

IL CONTRAENTE		Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica (ASST della Valcamonica)			
SEDE LEGALE IN VIA		Nissolina		N.	2
CAP	25043	CITTA'	Breno	PROVINCIA	BS
TELEFONO	0364 3291		MAIL ufficio	stb@asst-valcamonica.it	
INDIRIZZO PEC		protocollo@pec.asst-valcamonica.it			
CODICE FISCALE		03775830981			
PARTITA IVA		03775830981			
RUP		ING. FRANCESCO MAZZOLI			
DEC		ING. ROBERTO PAOLONE			

PREMESSO CHE

Con Decreto n.826 del 22.12.2022 il Direttore Generale della ASST della Valcamonica (di seguito ASST) ha delegato il Dirigente Responsabile della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – economato) alla stipula e alla sottoscrizione dei contratti di fornitura di beni e servizi per importi compresi tra € 40.000,00 e la soglia comunitaria ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Mod. **Errore. Nome dell'azienda non è stato trovato nel documento sconosciuto./ASST**

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

**CONTRATTO**

aggiudicato inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 smi

M AGRM 025**Rev. 01****Pag. 2 di 8**

31.3.2021

Con Determinazione dirigenziale n.97 del 31.01.2022 l'ASST dei Sette Laghi, a seguito di procedura aperta, ha aggiudicato il servizio di manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia per un periodo di 5 anni, con la possibilità di ripetizione per ulteriori n.24 mesi. La procedura è stata effettuata in forma aggregata tra l'ASST dei Sette Laghi (capofila), l'ASST della Brianza e l'ASST della Valcamonica (mandanti).

Con Decreto n.110 del 22.02.2022 l'ASST della Valcamonica, ha preso atto dell'aggiudicazione della procedura di gara aggregata con l'ASST dei Sette Laghi per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia per il periodo dal 01.03.2022 al 28.02.2027, con opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi. La Vs ditta TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL (di seguito Appaltatore/Fornitore) è risultata aggiudicataria nel lotto n.18 per le seguenti apparecchiature:

Tipologia Apparecchiatura	Costruttore	Modello	Ubicazione	Periodo Contrattuale	Totale aggiudicato (Iva esclusa)
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE	OSKO	ELIAN	UOS Radiologia Diagnostica Edolo	01.03.2022 – 28.02.2027	€ 70.000,00
TOTALE (Iva Esclusa)					€ 70.000,00
TOTALE (Iva Inclusa)					€ 85.400,00
Importo Iva 22%					€ 15.400,00

Tutto ciò premesso, confermato e facente parte integrante del presente contratto, le parti dichiarano e convengono quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione full-risk delle apparecchiature ad alta tecnologia sopra riportate, in dotazione alla Asst Valcamonica nei presidi ospedalieri di Esine ed Edolo (Bs). Le condizioni organizzative e di fornitura oggetto del contratto sono quelle previste dai documenti di gara approvati con determina dirigenziale ASST Sette Laghi n.1303 del 19.10.2021 e di quanto offerto in sede di gara.

ART. 2 – IMPORTO

L'importo del presente contratto è pari ad € 85.400,00 di cui € 15.400,00 per IVA al 22%.

ART. 3 – DURATA

Il contratto ha durata di 5 anni, con decorrenza dal 01.03.2022 fino al 28.02.2027.

ART. 4 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, OPZIONI, RINNOVO

Come previsto dall'art.4 "Durata dell'appalto" del Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di buon esito del servizio ed in presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, l'ASST si riserva la facoltà prevista all'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 di prosecuzione della fornitura del servizio per ulteriori anni due (2); la volontà di avvalersi di tale facoltà di rinnovo sarà comunicata entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente contratto a mezzo PEC. E' tuttavia facoltà dell'ASST di protrarre la durata dell'appalto, alle medesime condizioni, per un periodo di 180 giorni dalla naturale scadenza contrattuale, nelle more della definizione delle procedure concorsuali. Si richiama l'art.6 "Quinto d'obbligo" del Capitolato Speciale d'Appalto, che prevede, rendendosi necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione della fornitura, che l'aggiudicatario sia obbligato ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni del contratto.

Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che intende avvalersi di tale diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale facoltà è tenuto ad eseguire le maggiori o minori

Mod.**Errore. Nome dell'azienda non è stato trovato nel documento sconosciuto./ASST**

Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it



prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 5 – PREZZI

Come previsto dall'art.43 "Prezzi e pagamenti" del Capitolato Speciale d'appalto, i prezzi netti offerti in sede di gara devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto e sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente con la sola esclusione dell'IVA, salvo diverse disposizioni di legge.

Si richiama espressamente l'art. 53 "Clausola di salvaguardia" relativa all'ipotesi di attivazione da parte di Consip SpA o di ARIA SpA di Convenzioni che comprendano forniture di cui al presente contratto.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Le tipologie del servizio richiesto, le attività previste, le norme e le modalità di esecuzione del Servizio sono quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e quelle per le quali il Fornitore si è impegnato in fase di offerta.

In particolare si richiamano espressamente:

- la sezione Parte I: "Definizioni generali e oggetto dell'appalto";
- la sezione Parte IX: "Disciplinare tecnico e modalità' di esecuzione dell'appalto"
- quanto offerto in sede di gara.

L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire sotto la sorveglianza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Dec).

ART. 07 – CONTROLLO, INADEMPIENZE E PENALITA'

Si richiama espressamente quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, sezione Parte VII: "Obbligazioni Contrattuali".

ART. 08 – NORME DI SICUREZZA

Il Fornitore deve eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il Fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà della ASST.

Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti della ASST, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Fornitore è obbligato a:

- a) informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- b) ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà della ASST;
- c) formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;
- d) fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- e) fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente;
- f) munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- g) non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdetti, ai sensi della normativa vigente;
- h) cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

La ASST si impegna, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, a fornire al Fornitore informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di

Mod. **Errore. Nome del documento sconosciuto.**/ASST



**CONTRATTO**

aggiudicato inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 smi

M AGRM 025**Rev. 01****Pag. 4 di 8**

31.3.2021

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto del presente contratto non determina oneri relativi alla sicurezza.

ART. 09 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, l'ASST Valcamonica potrà chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Il contratto s'intenderà risolto qualora l'aggiudicatario, intimato ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, non esegua le proprie obbligazioni entro il termine stabilito nella diffida: in tal caso l'ASST Valcamonica provvederà direttamente, o tramite terzi, all'esecuzione delle prestazioni a spese dell'aggiudicatario, trattenendo la cauzione definitiva, con riserva di eventuali danni.

La risoluzione contrattuale è disciplinata dall'art.16 e dall'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 10 – TRACCIABILITÀ

Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., obbligandosi, altresì, a comunicare alla ASST ogni eventuale variazione relativa agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3 co.7 della L. n. 136/2010 il Fornitore è tenuto altresì a comunicare alla ASST gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla ASST ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 11 – PAGAMENTI

Le modalità di pagamento sono disciplinate dall'art.44 del capitolato speciale d'Appalto.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i.

L'utilizzo di modalità diverse determina il rifiuto del documento.

Ogni fattura elettronica deve riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica, via Nissolina n. 2, 25043, Breno (BS), C.F. e .P.IVA 03775830981.

Le fatture devono riportare:

- l'identificativo del soggetto emittente, ovvero il numero (o la combinazione di caratteri) che il cliente ha assegnato all'ordine elettronico per identificarlo univocamente (campo:IdDocumento);
- la data, ovvero la data di emissione che il cliente ha apposto sull'ordine elettronico (campo:data);
- l'identificativo elettronico del soggetto che ha emesso l'ordine (EndpointID), che di norma coincide con il Mittente (campo:CodiceCommessaConvenzione);
- il numero/i del documento/i di trasporto (ove previsto) e la data del documento/i;



**CONTRATTO**

aggiudicato inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 smi

M AGRM 025**Rev. 01****Pag. 5 di 8**

31.3.2021

- e) il Codice Identificativo Gara (CIG);
- f) il Codice Unico di Progetto (CUP) ove previsto;
- g) in presenza di dispositivi medici, l'indicazione del codice di repertorio: in particolare nella fattura:
- nel campo denominato "codice tipo" va inserita la dicitura DM1 per "Dispositivo medico o dispositivo diagnostico in vitro"; DM2 per "Sistema o kit assemblato"; DM0 nel caso in cui non sia possibile identificare il numero di repertorio;
 - nel campo denominato "Codice valore" va indicato il numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio dei Dispositivi Medici;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2 bis del D.M. n. 55/2013 mod. dal D.M. n. 132/2020, le fatture saranno rifiutate nelle seguenti ipotesi:

- a) *fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;*
- b) *omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;*
- c) *omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;*
- d) *omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;*
- e) *omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.*

E' onere del Fornitore verificare il disconoscimento del documento contabile tramite il Sistema di Interscambio.

In caso di rifiuto, la fattura dovrà essere riemessa e reinviata con le opportune correzioni e/o integrazioni.

Il pagamento delle fatture viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse dopo le opportune verifiche.

Le contestazioni formalizzate impediscono il diritto al pagamento dell'intero importo della fattura.

In tal caso, il Fornitore avrà diritto solo al pagamento parziale della parte di fattura non oggetto di contestazione.

ART. 12 – GARANZIA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL ha costituito, con le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia fideiussoria n.501734950 rilasciata da COFACE – COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA - in data 28.02.2022, dell'importo di € 3.500,00.

Detto importo è ridotto del 50%(cinquantapercento) rispetto a quello richiesto in quanto la predetta società è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 n. 27983 valida fino al 28.07.2023.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione della ASST ed è subordinata alla verifica di conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la "cessione di crediti futuri".

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASST copia legale dell'atto di cessione.

La cessione è irrevocabile.



**CONTRATTO**

aggiudicato inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 smi

M AGRM 025**Rev. 01****Pag. 6 di 8**

31.3.2021

La ASST non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'impresa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con la ASST, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i. La stessa si impegna, inoltre a:

- dare immediata comunicazione alla ASST della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
- inviare copia del contratto del subappalto alla ASST.

ART. 15 - PATTO DI INTEGRITÀ REGIONALE

La ASST informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui alla DGR 17/06/2019 - n.XI/1751 "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" della Regione Lombardia, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità dell'Ente, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.).

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con la ASST, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Patto d'Integrità, tenendo presente che la violazione delle stesse comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 16 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'ASST DELLA VALCAMONICA

La ASST informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Decreto n.24 del 27.01.2022 "Approvazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) dell'ASST della Valcamonica 2022-2024, anche a seguito della procedura di consultazione di cui al PNA 2019", quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità dell'Azienda, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.).

Ai contenuti di questi documenti dovranno attenersi tutti coloro che operano all'interno della ASST in qualità di dipendenti, collaboratori, fornitori e/o esecutori di lavori o pubblici servizi.

Il tutto a salvaguardia della trasparenza e dell'integrità nelle procedure e nei comportamenti e al fine di impedire che a comportamenti illeciti o poco trasparenti conseguano danni patrimoniali, all'immagine e al prestigio dell'Azienda, pregiudicandone la legittimazione stessa.

In attuazione a detto piano, la società TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASST nei propri confronti.

In caso detta condizione non venisse rispettata l'ASST avrà facoltà di risolvere il contratto.

ART. 17 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si richiama quanto disciplinato dall'art.61 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La ASST della Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa ex art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (di seguito RGPD) che i dati personali del fornitore saranno inseriti nella banca dati elettronica della ASST e trattati dal personale della stessa nominati incaricati del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD.

I dati personali del Fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il Fornitore potrà richiedere l'accesso agli stessi, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o di opporsi al trattamento (art. 15 e segg. del RGPD). Il Fornitore può prendere visione dell'informativa



**CONTRATTO**

aggiudicato inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 smi

M AGRM 025**Rev. 01****Pag. 7 di 8**

31.3.2021

completa, che trova sul sito internet della ASST.

Il Fornitore si impegna a svolgere le attività oggetto di contratto con la massima diligenza e correttezza, nel rispetto della riservatezza di tutti i fatti, le attività ed i documenti inerenti il Titolare del trattamento e di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

I dati personali comunicati dal Titolare del trattamento al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le parti.

Il Fornitore viene designato con il presente contratto, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, comma 3, del RGPD.

In qualità di Responsabile, il Fornitore è tenuto all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal RGPD e dalle vigenti disposizioni nazionali, nonché all'osservanza degli obblighi verso il Titolare del trattamento, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso come individuate nell'atto allegato al presente contratto (Accordo per il trattamento dei dati personali) di cui costituisce parte integrante e che potranno essere soggette a modifiche e/o integrazioni a seguito di disposizioni comunitarie e nazionali.

Inoltre il Fornitore si impegna, a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiono le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

ART. 18 - NORME GENERALI E RIINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rimanda a quanto previsto dagli atti di gara, dal Capitolato Speciale d'appalto e nell'offerta tecnica presentata.

Si precisa altresì che in caso di eventuale contrasto tra quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto e nel presente contratto dovrà essere applicato quanto previsto nel presente contratto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, non risolte direttamente dall'Amministrazione della ASST, o attraverso arbitrato, sarà competente il Foro di Brescia.

ART. 20 – ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- la documentazione di gara approvata con Determina dirigenziale ASST Sette Laghi n.1303 del 19.10.2021;
- la Determina dirigenziale ASST Sette Laghi n.97 del 31.01.2022 di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature ad alta tecnologia in dotazione alle ASST dei Sette Laghi, della Brianza e della Valcamonica per il periodo di 60 mesi (5 anni) con opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi
- il decreto ASST della Valcamonica n.110 del 22.02.2022 di presa d'atto dell'aggiudicazione della procedura di gara aggregata con l'ASST dei Sette Laghi per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia per il periodo dal 01.03.2022 al 28.02.2027, con opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi;
- l'offerta formulata dal Fornitore, intendendosi per "offerta" tutti i documenti prodotti in sede di gara e non in contrasto con la documentazione di gara oppure, se in contrasto, espressamente accettati dalla ASST;
- Duvri;
- Accordo per la nomina a Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del RGPD;
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (RGPD).

ART. 21 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato A – Parte I (Tariffa) del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. il presente contratto, redatto

Mod. **Errore. Nome del documento sconosciuto.**/ASST





CONTRATTO

aggiudicato inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 smi

M AGRM 025

Rev. 01

Pag. 8 di 8

31.3.2021

mediante scrittura privata, è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine. L'imposta di bollo relativa al presente contratto è a carico del Fornitore. Il presente contratto viene registrato solo in caso d'uso.

Per la ASST della Valcamonica
Il Direttore della SC Gestione Acquisti
(Provveditorato – economato)
(Ing. Francesco Mazzoli)
F.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, DPCM 22/02/2013 e norme collegate

Per TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL
L'Amministratore Unico
(Dott. Guido Catolla Cavalcanti)
F.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, DPCM 22/02/2013 e norme collegate

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile si approvano espressamente gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19,20,21,22,23,24 e 25 del presente contratto.

Per TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL
L'Amministratore Unico
(Dott. Guido Catolla Cavalcanti)
F.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, DPCM 22/02/2013 e norme collegate

Mod. Errore. Nome dell'  Regione Lombardia nel documento sconosciuto./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it